

## F24 A SALDO ZERO

### 01. NOZIONE

L'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 241/1997 dispone che il contribuente debba presentare il **modello F24** anche nel caso di **saldo zero**, ovvero quando le somme risultino interamente compensate.

#### Comma 3 art. 19 D.Lgs. 241/1997

*La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'articolo 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione e' utilizzata in occasione del primo versamento successivo.*

### 02. F24 A SALDO ZERO: INVIO TELEMATICO

Si ricorda che, per tutti i contribuenti, il modello **F24 a saldo "zero"** a seguito di compensazioni deve essere presentato, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, **esclusivamente mediante i canali telematici** messi a disposizione dalle Entrate (Entratel o Fisconline).

Pertanto, i modelli F24 a zero possono essere presentati utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online", attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato, che può trasmettere telematicamente le deleghe in nome e per conto degli assistiti, avvalendosi del servizio "F24 cumulativo" e del servizio "F24 addebito unico".

Non è possibile, invece, presentare la delega in formato "cartaceo" presso gli sportelli bancari/postali o del concessionario della riscossione o avvalendosi dei servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, a altri.

Nel caso in cui ci si accorga che la compensazione effettuata con un F24 a saldo zero risulti errata, il contribuente può effettuarla correttamente presentando un nuovo modello F24 e chiedendo all'ufficio delle Entrate l'annullamento del primo F24 errato.

### 03. OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DELEGA

Nel caso di omessa presentazione della delega scattano le sanzioni previste dal sistema, poiché Amministrazione non è in grado di recepire l'operazione.

Peraltro l'Agenzia delle Entrate ha fornito con la **risoluzione 36/2017** i necessari chiarimenti sulla materia anche utilizzando l'Istituto del ravvedimento operoso.

La materia è disciplinata **dall'articolo 15, comma 2-bis** del citato decreto, che dispone:

omessa presentazione del modello di versamento	<b>sanzione di euro 100;</b>
Se ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi	<b>sanzione di euro 50.</b>

Ne discende che il contribuente, destinatario della contestazione di mancato versamento, potrà esibire la delega compilata e non trasmessa con le sanzioni appena viste

### 04. RICORSO AL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Le sanzioni potranno essere ridotte ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso, meglio spiegato nell'apposita scheda tematica, presentando la delega omessa e versando la sanzione ridotta.

Il modello F24, in tal caso dovrà contenere:

<b>le somme a debito che saranno compensate;</b>
<b>l'ammontare del credito che annulla completamente le somme di cui sopra;</b>
<b>la sanzione in misura ridotta.</b>

<b>A proposito di:</b>	<b>Ravvedimento operoso</b>
<b>Ricorda che:</b>	Invitando a consultare la scheda " <b>RAVVEDIMENTO OPEROSO</b> " si ricordano le sanzioni tipiche di tale istituto applicabili in questo caso secondo la risposta dell'Agenzia delle Entrate nella citata <b>Risoluzione 36/2017</b> .

## Agenzia Entrate: Risoluzione n. 36/2017... Estratto...

(...omissis...)

Con specifico riferimento al quantum di sanzione da corrispondere, si rammenta che il ravvedimento operoso ha una funzione premiale che consiste nella riduzione della sanzione base comminata al trasgressore.

Poiché, nel caso di specie, la sanzione base è quantitativamente determinata in maniera diversa a seconda dell'arco temporale in cui la violazione viene regolarizzata, si è dell'avviso **che si applicherà la riduzione di 1/9:**

- alla sanzione base di euro 50, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi (**euro 5,56**);
- alla sanzione base di euro 100, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall'omissione (**euro 11,11**).

Trascorso il termine di novanta giorni e qualora ne ricorrano le condizioni, torneranno applicabili le diverse ed ulteriori riduzioni di cui alle lettere da b) a b-quater) dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, da commisurarsi alla sanzione base di euro 100,00.

In particolare, sarà dovuta la sanzione di:

- euro **12,50**, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall'omissione (lettera b));
- euro **14,29**, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro due anni dall'omissione (lettera b-bis));
- euro **16,67**, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata oltre due anni dall'omissione (lettera b-ter));
- euro **20,00**, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 4 del 1929 (lettera b-quater)).

## 05. RIEPILOGO

Dalla Risoluzione dell'Agenzia Entrate si può ricavare la sottostante tabella sempre applicabile per le sanzioni relative alla mancata presentazione del modello F24 a saldo zero, sanata con il ravvedimento operoso.



Ritardo	Sanzione base €	Sanzione ridotta
5 giorni lavorativi	50	<b>5,56 euro</b> (1/9 di 50 euro)
Dal 6° al 90° giorno	100	<b>11,11 euro</b> (1/9 di 100 euro)
Entro l'anno	100	<b>12,50 euro</b> (1/8 di 100 euro)
Entro due anni	100	<b>14,29 euro</b> (1/7 di 100 euro)
Oltre i due anni	100	<b>16,67 euro</b> (1/6 di 100 euro)
Dopo il PVC	100	<b>20,00 euro</b> (1/5 di 100 euro)

